



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

15, Place de la République - 11100 Aoste -
Tél. 0165/273111 - 274933
Télécopie/fax 0165/274904

Présidence
du Gouvernement
Presidenza
della Giunta

Département des collectivités locales,
des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile.

Prot. n. 42673/2E

Vs./Rif.

Aosta, 6 DIC. 2001

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti delle Comunità Montane
della Regione Valle d'Aosta

e, p.c. Al Consiglio permanente degli enti locali

LORO SEDI

OGGETTO: Finanza locale per l'anno 2002.

Mentre il Consiglio regionale si accinge ad approvare il Bilancio di previsione e la Legge finanziaria per l'anno 2002 e per il triennio 2002/2004, mi sembra opportuno precisare quali siano stati i criteri che hanno ispirato le scelte relative alla finanza locale per l'anno 2002, che hanno pienamente recepito le proposte avanzate dal Consiglio permanente degli enti locali e delle sue rappresentanze.

Innanzitutto, va precisato che la Regione, malgrado i cospicui interventi ancora da realizzare a suo carico per il ripristino dei danni susseguenti all'alluvione dell'autunno 2000, non ha ritoccato la quota dell'IRPEF (95%) spettante alla finanza locale ai sensi dell'art. 6, della L.r. 48/1995, il che comporta, sia in termini assoluti che in termini percentuali, un cospicuo aumento delle risorse destinate agli enti locali rispetto al complesso delle risorse regionali.

In secondo luogo, va sottolineato come la ripartizione di tali risorse tra i tre strumenti della finanza locale, previsti dalla L.r. 48/1995, abbia valorizzato l'autonomia decisionale dell'ente locale, con un notevole aumento dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione (dal 50% al 61%), a scapito dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione le cosiddette "leggi di settore") scese dal 30% al 19% del totale, ferma restando la quota del 20% delle risorse destinate ai programmi di investimento, principalmente il FOSPI.

Tali scelte, che accentuano una tendenza già in atto negli ultimi anni, sono la conseguenza del nuovo ruolo riconosciuto agli enti locali, ed in particolare ai Comuni, dalla L.r. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", in cui i Comuni, assieme alla Regione, costituiscono i livelli di governo del sistema autonomistico valdostano.

Sono quindi scelte che privilegiano l'autonomia dei Comuni, aumentando le risorse finanziarie a loro disposizione, ma specularmente ne aumentano la responsabilità, riconducendo direttamente ai Comuni stessi gli oneri per la realizzazione degli interventi finora finanziati dalle leggi di settore, come espressamente previsto dall'art. 7, comma 6, della legge finanziaria regionale.

Sempre nella stessa ottica, la Giunta regionale sta per presentare al Consiglio regionale il disegno di legge previsto dall'art. 7, comma 1, della L.r. 54/1998, con il quale saranno definite le funzioni di competenza della Regione, quale presupposto per il trasferimento ai Comuni di ulteriori funzioni, in applicazione del principio di sussidiarietà che è alla base della stessa legge.

In terzo luogo è stato profondamente rivisto il riparto dei trasferimenti senza vincolo di destinazione tra i Comuni e le Comunità Montane: dal riparto iniziale previsto dalla L.r. 48/1995 (80% ai Comuni e 20% alle Comunità Montane), che nel corso degli anni è progressivamente aumentato a favore dei Comuni (86% ai Comuni e 14% alle Comunità Montane nel 2001), si giunge, per il 2002, ad una ripartizione pari al 95% a favore dei Comuni ed al 5% a favore delle Comunità Montane.

Anche in questo caso, le ragioni di tale scelta - sollecitata dal Consiglio permanente degli enti locali e delle sue rappresentanze - sono da ricondurre alla ratio della L.r. 54/1998 che, nell'individuare Comuni e Regione quali livelli di governo fondamentali, indica nelle Comunità Montane il livello gestionale per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali.

In tale ottica i trasferimenti finanziari diretti dalla Regione alle Comunità Montane serviranno a coprire esclusivamente le spese di carattere generale e per il funzionamento degli organi istituzionali, mentre il

finanziamento dei servizi svolti dalle Comunità Montane per conto dei Comuni (in forma associata o per delega) dovrà essere garantito dai Comuni stessi.

Un'ultima annotazione. infine, sui criteri di riparto dei trasferimenti finanziari ai Comuni ed alle Comunità Montane che, ai sensi degli artt. 11 e 13 della L.r. 48/1995 sono approvati dalla Giunta regionale: anche in questo caso, nell'ottica della concertazione e del rispetto delle autonomie locali, la Regione si è impegnata a recepire le proposte che saranno in tal senso formulate dal Consiglio permanente degli enti locali, nel rispetto, ovviamente, dei principi della L.r. 48/1995, ed in particolare della perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alle disponibilità di risorse proprie.

Maggiori risorse, maggiore autonomia, maggiore responsabilizzazione: sono queste, in estrema sintesi, le scelte di fondo sulla finanza locale contenuta nella Legge finanziaria regionale e pienamente condivise dal Consiglio permanente degli enti locali.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
-Dino VIÉRIN-

PL/mm